

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASSANO ROMANO**  
*Via San Gratiliano, 2 – 01030 Bassano Romano (VT)*

## **VADEMECUM PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA**



*“L’inclusione scolastica:*

- a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;*
- b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;*
- c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti”.*

***Decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107***

## **Come attivare il sistema di inclusione scolastica**

Tutti i genitori che vogliono iscrivere un proprio figlio presso un istituto scolastico devono, entro la fine del mese di gennaio, provvedere ad inoltrare presso la segreteria della scuola, apposita richiesta di iscrizione per l'anno scolastico da iniziare nel successivo mese di settembre. I genitori di un bambino con disabilità devono anche presentare 2 ulteriori documenti: 1) attestazione di alunno in situazione di handicap; 2) diagnosi funzionale. Tale documentazione può anche essere integrata dalla segnalazione di particolari necessità del proprio figlio (per es. particolare dieta priva di glutine da utilizzare nella mensa scolastica) e serve a mettere in evidenza i bisogni di quell'alunno, affinché l'istituto scolastico per tempo (quindi, prima dell'inizio dell'anno scolastico di riferimento) provveda ad adottare adeguati interventi e sostegni.

## **Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica**

La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è presentata all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

Il decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità stabilisce che:

- Nel caso in cui gli accertamenti riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o dall'operatore sociale individuati dall'ente locale, nonché dal medico INPS.
- Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

## **Il Profilo di funzionamento**

E' redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare composta da:

- a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
- b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;
- c) un terapeuta della riabilitazione;
- d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

### **Il Profilo di funzionamento:**

- a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;
- b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;
- c) è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;
- d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

- I genitori o chi ne esercita la responsabilità trasmettono la certificazione di disabilità all'unità di valutazione multidisciplinare, all'ente locale competente e all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI.

## **Il progetto individuale**

Il Progetto individuale è redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.

2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

## **Diagnosi funzionale:**

si riferisce alle potenzialità registrabili in riferimento ai seguenti aspetti:

- cognitivo: livello di sviluppo raggiunto, capacità di integrazione delle competenze;
- affettivo-relazionale: livello di autostima e rapporto con gli altri;
- linguistico: comprensione, produzione e linguaggi alternativi;
- sensoriale: tipo e grado di deficit con riferimento a: vista, udito, tatto, olfatto e gusto;
- motorio-prassico: motricità globale e motricità fine;

- neuropsicologico: memoria, attenzione, organizzazione spazio-temporale e relazionale;
- autonomia personale e sociale.

Descrive analiticamente la compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno. E' redatta dall'Unità Multidisciplinare territoriale (di ASL o di Centro accreditato che abbia in cura il minore), composta da: 1) medico specialista nella patologia segnalata; 2) specialista in neuropsichiatria infantile; 3) terapeuta della riabilitazione; 4) operatori sociali in servizio presso l'Unità Sanitaria Locale o in regime di convenzione con la medesima. Una volta comunicato tale documento alla famiglia, sarà cura di quest'ultima provvedere a depositarlo presso la segreteria della scuola.

### **Momenti preparatori della scuola per l'accoglienza dell'alunno:**

La scuola, ricevuta l'iscrizione, provvede a stabilire in quale sezione debba essere inserito l'alunno con disabilità, individua l'insegnante di sostegno e se vi sia la necessità dell'assegnazione di un assistente di base o specialistico.

Si ricorda che:

- La formazione delle classi con alunni in situazione di handicap è stata di recente di nuovo disciplinata dal **DPR 20 marzo 2009, n. 81**, *Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0089) (GU n. 151 del 2-7-2009).*

### **Glh di Istituto:**

Il G.L.H. (Gruppo di Lavoro Handicap) d'istituto individua le Linee-Guida per l'accoglienza di tutti gli alunni con disabilità. Tale Gruppo di Lavoro è composto dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti di sostegno e dai rappresentanti degli operatori socio-sanitari. Tra le linee guida vanno sicuramente inseriti i criteri generali cui i singoli G.L.H. operativi dovranno attenersi nella redazione del P.D.F. e del P.E.I. di ciascun singolo alunno con disabilità che hanno in carico. Il G.L.H. d'istituto ha anche il compito di individuare quale materiale didattico o sussidi possano essere utili per gli alunni con disabilità, proponendo di deliberarne l'acquisto al consiglio d'istituto. E' il gruppo di lavoro che prende in carico il singolo alunno con disabilità, predisponendo, già prima dell'inizio dell'anno scolastico, un'analisi della situazione di partenza (anche in visione degli eventuali sviluppi) e l'individuazione degli interventi didattici, educativi e di supporto che dovranno essere attuati nei confronti dello stesso.

### **Il G.L.H. operativo:**

Il G.L.H. operativo si compone degli insegnanti del consiglio della classe in cui è inserito l'alunno con disabilità, dell'insegnante di sostegno (se già assegnato), dei genitori dell'alunno, dell'assistente specialistico per l'autonomia o comunicazione e degli operatori socio-sanitari del Distretto Socio-sanitario territoriale e/o quelli che hanno già in carico l'alunno. Il G.L.H. operativo provvede a redigere sia il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.), sia il P.E.I. (Progetto Educativo Individualizzato).

### **Piano dinamico funzionale:**

E' un documento conseguente alla diagnosi funzionale e preliminare alla formulazione del P.E.I. Con esso viene definita la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire da parte dell'alunno con disabilità. Analizzando le difficoltà o le potenzialità che si ritiene l'alunno presenterà, si indica il livello di sviluppo che lo stesso potrà avere nei tempi brevi (6 mesi) e nei tempi medi (2 anni). L'analisi dei possibili livelli di risposta dell'alunno deve riguardare non solo l'ambito cognitivo, ma anche quello affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico e di autonomia. Il Profilo Dinamico Funzionale viene redatto dal G.L.H. operativo all'inizio della vita scolastica dell'alunno ed aggiornato ogni due anni.

### **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**

**a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;**

b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;

c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;

d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;

e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;

g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di

trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocazione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;

h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

### In sintesi

Il P.E.I. è:

- progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari
- progetto educativo e didattico personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali

Contiene

- finalità e obiettivi didattici
- itinerari di lavoro
- tecnologia
- metodologie, tecniche e verifiche
- modalità di coinvolgimento della famiglia

Tempi

- si definisce entro il mese di novembre di ogni anno scolastico
- si verifica con frequenza, possibilmente trimestrale
- verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà.

### **Il Dirigente scolastico:**

Oltre ad avanzare la richiesta per gli insegnanti di sostegno, contatta anche gli Enti Locali per l'assegnazione di eventuali assistenti all'autonomia o alla comunicazione e l'attivazione di un adeguato trasporto scolastico. Nel frattempo, individua tra i collaboratori scolastici anche l'assistente di base.

### **Chi è l'insegnante di sostegno:**

È un docente specializzato nella didattica speciale per l'integrazione di alunni diversamente abili. Gli insegnanti di sostegno sono di norma presenti nelle scuole dell'ordinamento scolastico italiano, nelle classi ove sia presente uno o più alunni "certificati".

**E' un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l'alunno con disabilità. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica ed all'elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti interessandosi di tutti gli alunni della classe. Tra l'altro, uno dei principali compiti dell'insegnante di sostegno è anche la cura delle relazioni ed interazioni tra il gruppo classe e l'alunno con disabilità. N.B. "La responsabilità dell'integrazione dell'alunno disabile e dell'azione educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell'insegnante di sostegno, dell'insegnante o degli insegnanti di classe o di sezione e della comunità scolastica nel suo insieme" (Circolare Ministeriale 250/85).**

### **Assegnazione dell'insegnante di sostegno:**

Il Dirigente Scolastico è tenuto a richiedere, in genere in primavera, al C.S.A. (Centro Servizi Amministrativi, ex Provveditorato agli Studi) l'assegnazione di un adeguato numero di insegnanti di sostegno per i vari alunni iscritti presso il proprio Istituto. Nello specifico, la richiesta del Dirigente Scolastico, circa l'assegnazione per l'intero istituto, è commisurata a quanto emerso, per ciascun alunno con disabilità iscritto, dalla relativa diagnosi funzionale e da un primo embrionale progetto individualizzato predisposto dal consiglio della classe cui è stato assegnato ciascun alunno (art. 3 comma 2 D.P.C.M. 185/2006) . Il Dirigente Scolastico, ricevuta la comunicazione del contingente degli insegnanti di sostegno assegnato, procede, in collaborazione con il G.L.H. d'Istituto e, prima dell'inizio dell'anno scolastico, alla ripartizione di tali risorse tra le classi coinvolte nel processo di inclusione. In tale procedimento lo stesso deve necessariamente considerare le esigenze di ogni singolo alunno con disabilità, così come già rappresentate, mesi prima, agli Uffici Scolastici Provinciali.

### **Assistente di base:**

E' un collaboratore scolastico che fornisce assistenza all'alunno con disabilità che ne abbia necessità negli spostamenti all'interno e all'esterno del plesso scolastico, oltre che l'accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell'igiene personale. Il collaboratore scolastico per svolgere questa mansione deve aver frequentato un corso di formazione e ricevere un incentivo economico (art. 50 C.C.N.L. comparto scuola, siglato il 29/11/2007).

### **Assistente specialistico:**

E' una figura professionale, in possesso di specifici titoli di studio, che assiste l'alunno con disabilità nei problemi di comunicazione o di autonomia, aiutandolo, in quest'ultimo caso, a sviluppare e migliorare alcune sue capacità.

### **Come ottenerlo:**

Il Dirigente Scolastico, in base alla documentazione pervenuta e la sollecitazione dei genitori, deve richiedere l'assistente all'Ente Locale affinché si possa predisporre, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'assegnazione di adeguato personale. In particolare, il Dirigente dovrà effettuare la richiesta nei confronti del Comune.

### **Esami di stato I ciclo:**

Secondo la Circolare Ministeriale n. 32 del 14/03/2008, l'alunno con disabilità, che abbia seguito programmi differenziati, per conseguire la licenza media dovrebbe comprovare, anche attraverso prove differenziate, quanto meno il raggiungimento dei progressi auspicati attraverso il P.D.F. e programmati nel P.E.I.

Non occorre, invece, il raggiungimento dei livelli ministerialmente ritenuti sufficienti per il conseguimento della licenza media da parte di tutti gli alunni. A tale considerazione si è portati anche in virtù di quanto previsto dall'art. 11 dell'O.M. 90/01, che, a proposito della valutazione degli "alunni in situazione di handicap", al fine del conseguimento del diploma di licenza media, richiede che il giudizio, positivo o negativo, s'incentri sul progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.

Pertanto, solo nel caso in cui anche le prove differenziate non portino ad accertare i miglioramenti in linea con gli interventi educativo - didattici attuati in base al P.E.I., all'alunno verrà rilasciato solo un attestato dei crediti formativi acquisiti, utile per l'iscrizione agli istituti di istruzione secondaria superiore, ma non già all'accesso ad alcune licenze per lavorare o alla partecipazione ai concorsi pubblici.